



CORTE SPORTIVA DI APPELLO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 83

IL 3 aprile 2023

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 30 marzo 2023 composta da:

Avv. Achille Reali Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 23/3/2023, pervenuto in pari data, prot.n.500, proposto dalla Patavium Rugby Union ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Enrico Gottardo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 22/3/2023, Comunicato A/20/GS, pubblicato in data 23/3/2023, con cui, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie A, girone 2, disputata in data 19/3/2023, Borsari Rugby Badia 1981 ASD v Patavium Rugby ASD, il Sig. Nicolò Greggio, giocatore e tesserato della stessa reclamante, è stato sanzionato con la squalifica di due settimane, dal 20/3/2023 al 2/4/2023 compresi, per l'infrazione dell'art. 27/01, lett. s) (placcaggio pericoloso), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* l'associazione reclamante ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe esponendo che nell'azione oggetto del reclamo il giocatore avversario, dopo avere ricevuto la palla, correva lateralmente andando a collidere con il giocatore Nicolò Greggio della Patavium Rugby Union che per la dinamica dell'azione non poteva evitare il contatto e che, pertanto, lo scontro verificatosi era avvenuto in modo fortuito e senza colpa dello stesso Sig. Greggio.

**FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

A sostegno del reclamo, inoltre, l'associazione chiedeva che fossero visionati il filmato dell'episodio *de quo* e di un altro placcaggio analogo, avvenuto nella partita Italia-Scozia del Sei Nazioni U20, disputata il 19/3/2023, sanzionato con un cartellino giallo.

Il sodalizio reclamante, quindi, concludeva chiedendo, in via principale, di non sanzionare il proprio giocatore e, in via subordinata, la riduzione della sanzione a una settimana di squalifica.

La discussione dell'impugnazione veniva fissata con ordinanza del 24/3/2023 per la camera di consiglio della Corte del 30/3/2023, anche in modalità da remoto mediante piattaforma per videoconferenza zoom.

Alla camera di consiglio del 30/3/2023 era presente il Presidente della Patavium Rugby ASD Sig. Enrico Gottardo, il quale illustrava il reclamo, ribadiva che nell'azione sanzionata il giocatore Nicolò Greggio aveva agito correttamente e che il contatto era stato fortuito e, quindi, insisteva per l'accoglimento.

La Corte, quindi, riunitasi in Camera di Consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un'azione di gioco avvenuta nella gara disputata in data 19/3/2023, tra la Patavium Rugby ASD e la Borsari Rugby Badia 1981ASD, che ha portato alla espulsione del Sig. Nicolò Greggio, giocatore e tesserato della Patavium Rugby ASD, il quale avrebbe effettuato un placcaggio pericoloso nei confronti di un giocatore avversario.

Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio osserva che non si può dare seguito alla richiesta di visione dei filmati prodotti dall'associazione, in quanto, trattandosi di episodio visto, sanzionato e riportato nel proprio referto dal direttore di gara, il caso di specie non



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

rientra in alcuna delle ipotesi per le quali l'art. 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova filmata, consenta la visione del video dell'azione di gioco sanzionata da parte dell'organo di giustizia.

Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo la sig.ra Lauren Jenner, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *"Il giocatore n.12 della Patavium durante una normale fase di gioco effettuava un placcaggio pericoloso (contatto testa testa tra due giocatori). Non rilevando alcun fattore mitigante estraeva il cartellino rosso contro il giocatore colpevole"*.

In considerazione del contenuto del reclamo, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, contattava telematicamente l'arbitro della gara, la quale confermava il contenuto del proprio referto.

Alla luce di quanto emerso, pertanto, risulta confermata la circostanza che nel corso della gara di cui è reclamo il giocatore Sig. Nicolò Greggio ha effettuato un placcaggio pericoloso in danno di un avversario.

La fattispecie del "placcaggio pericoloso", è sanzionato dall'art. 27, comma 1, lett. s), del Regolamento di Giustizia, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a tre mesi.

Il Collegio osserva che nel caso specifico la sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale nel minimo edittale, peraltro non inasprita di una settimana malgrado il coinvolgimento della testa nella fattispecie, ai sensi di quanto previsto dalla circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), del Regolamento di Giustizia.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Pertanto, in base al potere discrezionale riconosciuto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, il Collegio ritiene adeguata al caso di specie la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 27/1, lett. s), (placcaggio pericoloso), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di due settimane (dal 20/3/2023 al 2/4/2023 compresi) al giocatore Sig. Nicolò Greggio;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 30 marzo – 3 aprile 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it